




REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA  
COMUNE DI TRIESTE

Dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità  
Servizio Pianificazione Territoriale e  
Valorizzazione Porto Vecchio

VARIANTE N° 9 AL P. R. G. C.  
RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLO SCALO  
DI TRIESTE CAMPO MARZIO



**Dirigente Dipartimento**  
dott. ing. Giulio Bernetti

**Progettista**  
dott. ing. Massimo Cher

Norme tecniche di attuazione  
Vigente - Proposta  
Novembre 2021

POI

Trieste



# VIGENTE

... OMISSIS ...

#### **Art. 41 - Zone O1 – Miste commerciali, direzionali e ricettive**

Sono zone caratterizzate da una commistione di funzioni, specificate per ciascuna sottozona direttamente dalle presenti norme.

Si articolano nelle seguenti aree:

- S. Luigi
- Ex campo profughi Padriciano
- Ex valichi confinari di Basovizza e Gropada
- Silos
- Ex meccanografico – Stazione di Campo Marzio
- Università - Piazzale Europa.

#### Destinazioni d'uso

Sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

- direzionale;
- alberghiera;
- commerciale al dettaglio;
- artigianale di servizio;
- servizi e attrezzature collettive;
- artigianale, quale ulteriore destinazione, solo per l'ex Campo profughi di Padriciano. Sono, inoltre, sempre ammessi parcheggi ed autorimesse.

#### Interventi e parametri

Sono ammessi gli interventi specificati di seguito per ciascuna zona, con relativi indici e parametri. I parcheggi devono essere reperiti per le destinazioni d'uso previste e secondo le quantità stabilite al successivo art. 103.

... OMISSIS ...

#### **Ex meccanografico – Stazione Campo Marzio**

Il sito è affacciato direttamente sul waterfront cittadino, delimitato dalla Riva Traiana a nord-ovest, dalla Via Giulio Cesare a sud-est, collocato a ridosso del terminal portuale RO-RO ed è caratterizzato da edifici costruiti in epoche diverse.

La relativa zona O1 è suddivisa in tre parti in cui trovano sede parte dell'ex Stazione Ferroviaria Transalpina, un edificio di recente costruzione denominato "ex meccanografico" ed un ulteriore edificio su Riva Traiana.

Le ultime due parti corrispondono ad altrettanti ambiti assoggettati a pianificazione attuativa, individuati sulla tav. PO6.

#### Interventi ammessi

INTERVENTI DIRETTI:

- il recupero dell'edificio, per la sede dell'ex Stazione Ferroviaria Transalpina;
- interventi di rilevanza edilizia e di ristrutturazione edilizia, per le aree e gli edifici inclusi nei due ambiti.

PREVIO PIANO ATTUATIVO, PER CIASCUN AMBITO INDIVIDUATO NELLA TAV. PO6:

Ampliamento, nuova costruzione, demolizione e nuova edificazione nel rispetto dei seguenti parametri:

- It: max 6,00 mc/mq;
- Rc: max 50%;
- H: max 18,50 ml;
- Rp: minimo 25%;

- Dcc: maggiore della media delle altezze delle pareti fronteggianti;
- Df: minima 10,00 ml;
- Dc: minima 5,00 ml. E' ammessa l'edificazione in aderenza o a confine;
- Ds: minima 10,00 ml dal ciglio opposto della strada.  
Obbligo del mantenimento del filo stradale per gli edifici compresi tra costruzioni già esistenti a filo strada.

Opere di urbanizzazione:

- In aggiunta agli eventuali spazi per parcheggi da reperire in osservanza dell'art. 103, al minimo devono essere realizzati gli interventi di collegamento con la viabilità esterna all'ambito, che potranno essere richiesti in sede di pianificazione attuativa.

Prescrizioni particolari:

I Piani attuativi devono:

- assicurare l'invarianza idraulica anche attraverso l'impiego di sistemi per la raccolta, depurazione e riuso delle acque piovane;
- nella riqualificazione di edifici e nella sistemazione degli spazi aperti, tendere ad elevati standard ambientali e alte prestazioni energetiche, utilizzando tutte le tecnologie in grado di rendere gli edifici energeticamente autosufficienti.

... OMISSIS ...

# PROPOSTA

... OMISSIS ...

#### **Art. 41 - Zone O1 – Miste commerciali, direzionali e ricettive**

Sono zone caratterizzate da una commistione di funzioni, specificate per ciascuna sottozona direttamente dalle presenti norme.

Si articolano nelle seguenti aree:

- S. Luigi
- Ex campo profughi Padriciano
- Ex valichi confinari di Basovizza e Gropada
- Silos
- Ex meccanografico – Stazione di Campo Marzio
- Università - Piazzale Europa.

#### Destinazioni d'uso

Sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

- direzionale;
- alberghiera;
- commerciale al dettaglio;
- artigianale di servizio;
- servizi e attrezzature collettive;
- artigianale, quale ulteriore destinazione, solo per l'ex Campo profughi di Padriciano.
- **Infrastrutture ferroviarie quale ulteriore destinazione, solo per Ex meccanografico – Stazione Campo Marzio**

Sono, inoltre, sempre ammessi parcheggi ed autorimesse.

#### Interventi e parametri

Sono ammessi gli interventi specificati di seguito per ciascuna zona, con relativi indici e parametri.

I parcheggi devono essere reperiti per le destinazioni d'uso previste e secondo le quantità stabilite al successivo art. 103.

... OMISSIS ...

#### **Ex meccanografico – Stazione Campo Marzio**

Il sito è affacciato direttamente sul waterfront cittadino, delimitato dalla Riva Traiana a nord-ovest, dalla Via Giulio Cesare a sud-est, collocato a ridosso del terminal portuale RO-RO ed è caratterizzato da edifici costruiti in epoche diverse.

La relativa zona O1 è suddivisa in tre parti in cui trovano sede parte dell'ex Stazione Ferroviaria Transalpina, un edificio di recente costruzione denominato "ex meccanografico" ed un ulteriore edificio su Riva Traiana.

Le ultime due parti corrispondono ad altrettanti ambiti assoggettati a pianificazione attuativa, individuati sulla tav. PO6.

#### Interventi ammessi

INTERVENTI DIRETTI:

- il recupero dell'edificio, per la sede dell'ex Stazione Ferroviaria Transalpina;
- interventi di rilevanza edilizia e di ristrutturazione edilizia, per le aree e gli edifici inclusi nei due ambiti.

PREVIO PIANO ATTUATIVO, PER CIASCUN AMBITO INDIVIDUATO NELLA TAV. PO6:

Ampliamento, nuova costruzione, demolizione e nuova edificazione nel rispetto dei seguenti parametri:

- It: max 6,00 mc/mq;

- Rc: max 50%;
- H: max 18,50 ml;
- Rp: minimo 25%;
- Dcc: maggiore della media delle altezze delle pareti fronteggianti;
- Df: minima 10,00 ml;
- Dc: minima 5,00 ml. E' ammessa l'edificazione in aderenza o a confine;
- Ds: minima 10,00 ml dal ciglio opposto della strada.  
Obbligo del mantenimento del filo stradale per gli edifici compresi tra costruzioni già esistenti a filo strada.

Opere di urbanizzazione:

- In aggiunta agli eventuali spazi per parcheggi da reperire in osservanza dell'art. 103, al minimo devono essere realizzati gli interventi di collegamento con la viabilità esterna all'ambito, che potranno essere richiesti in sede di pianificazione attuativa.

Prescrizioni particolari:

I Piani attuativi devono:

- assicurare l'invarianza idraulica anche attraverso l'impiego di sistemi per la raccolta, depurazione e riuso delle acque piovane;
- nella riqualificazione di edifici e nella sistemazione degli spazi aperti, tendere ad elevati standard ambientali e alte prestazioni energetiche, utilizzando tutte le tecnologie in grado di rendere gli edifici energeticamente autosufficienti.
- In caso di realizzazione di infrastrutture ferroviarie devono prevedersi adeguate opere di mascheramento e mitigazione, sia visive che acustiche, degli interventi, con particolare riferimento alle possibili ripercussioni sulle aree/edifici circostanti.
- La pianificazione settoriale, territoriale ed urbanistica recepisce gli **indirizzi** di cui all'art. 21 comma 3 lettera h) delle Norme Tecniche di Attuazione del PPR che, per il sito specifico prevedono di promuovere gli interventi riqualificanti per la qualità paesaggistica negli agglomerati industriali di interesse regionale negli ambiti delle attrezzature portuali di interesse regionale;
- Gli strumenti di pianificazione, programmazione e regolamentazione recepiscono le **Direttive** di cui all'art. 21 comma 4 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPR ai fini del perseguimento dell'indirizzo di cui al comma 3, lettera h), prevedendo interventi di rigenerazione e riqualificazione urbanistica, promuovendone ed incentivandone la riqualificazione attraverso:
  - i) la definizione di norme per favorire interventi volti all'efficientamento energetico degli edifici ed all'utilizzo di fonti rinnovabili, utilizzando prioritariamente e prevalentemente le superfici di copertura dei fabbricati esistenti, o ambiti pertinenziali ad essi strettamente connessi, con idonei accorgimenti di inserimento architettonico e paesaggistico;
  - ii) negli agglomerati industriali, la definizione di parametri urbanistico-ecologici, quali il rapporto di permeabilità e di densità arborea, e paesaggistici, quali sesto d'impianto e scelta delle associazioni vegetazionali, fermo restando il rispetto delle norme tecniche di settore;
  - iii) la definizione di fasce perimetrali di transizione e di contorno, da realizzarsi tramite arboree e arbustive che assicurino l'inserimento dell'agglomerato nel contesto paesaggistico;
  - iv) la delimitazione degli insediamenti industriali, artigianali e portuali all'interno dei quali gli interventi specificati al comma 5, lettera d), punto c) (NTA del PPR) sono soggetti all'applicazione dell'articolo 143, comma 4, lettera a) del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, in relazione al grado di compromissione dei luoghi e a condizione che lo strumento urbanistico definisca norme dettagliate per la

conformazione degli interventi, con attenzione alle visuali da e verso il mare, alla copertura vegetale o a eventuali interventi di mitigazione;

- I progetti degli interventi si conformano alle seguenti **prescrizioni d'uso** di cui all'art. 21 comma 5 delle NTA del PPR che per il sito specifico prevedono quanto segue:
  - a) Non sono ammissibili interventi che comportino:  
per tutti i territori costieri:
    - 1) interventi e opere che determinino una riduzione degli stati di conservazione di habitat di Natura 2000 o di habitat di interesse conservazionistico così come individuato negli strumenti previsti dall'articolo 43, comma 6;
    - 2) interventi in contrasto con le finalità di conservazione e ripristino della connettività ecologica così come individuate negli strumenti previsti dall'articolo 43 delle NTA del PPR;
    - 3) interventi che alterino gli elementi propri dello skyline identitario, tenendo conto di quelli eventualmente già riconosciuti dagli strumenti urbanistici generali od attuativi, e comunque da riconoscere in sede di adeguamento o di conformazione dello strumento urbanistico generale al PPR;
    - 4) interventi che ocludano i varchi e le visuali panoramiche verso il mare che si aprono dai tracciati e dai belvedere accessibili al pubblico, tenendo conto di quelli eventualmente già riconosciuti dagli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica e comunque da riconoscere in sede di adeguamento o di conformazione dello strumento urbanistico generale al PPR, o che ocludano la vista dal mare dei beni culturali indicati nel Quadro Conoscitivo;
    - 5) la realizzazione di nuove aree per attività estrattive, fatte salve le attività legate all'estrazione di reperti paleontologici e archeologici autorizzate ai sensi della parte II del Codice;
    - 6) la realizzazione di nuovi approdi e porti turistici negli ecotopi con funzione di core area della rete ecologica regionale, così come riconosciute ed individuate nella cartografia del PPR, con eccezione per gli interventi previsti nei piani di conservazione e sviluppo delle riserve e nei piani di gestione dei siti di Natura 2000 e loro modifiche anche successive alla fase di recepimento da parte degli strumenti urbanistici del PPR; nelle more dell'approvazione dei Piani di conservazione e sviluppo delle aree protette e dei piani di gestione dei siti Natura2000, o in mancanza di specifiche disposizioni contenute nelle misure di gestione dei siti medesimi, previo espletamento della procedura di valutazione di incidenza con esito favorevole, è possibile realizzare fino a un massimo di 2 approdi per i nuovi insediamenti (casoni, valli da pesca) e 4 approdi complessivi per gli insediamenti esistenti;
    - 7) l'installazione di mezzi pubblicitari che ocludano o alterino le visuali panoramiche, nonché lungo le strade panoramiche;
  - b) Sono ammissibili con autorizzazione paesaggistica, fermi restando tutti i casi di non ammissibilità indicati alla precedente lettera a), i seguenti interventi, che avranno l'obbligo di conformarsi alle seguenti prescrizioni:
    - 1) interventi di nuova realizzazione e di ampliamento di edifici esistenti nelle zone già destinate, dagli strumenti urbanistici vigenti al momento dell'adozione del PPR, ad attività produttive a condizione che:
      - i. sia curato il corretto inserimento delle opere progettate nello skyline costiero derivante dal riconoscimento dei suoi caratteri identitari e degli elementi che compongono il paesaggio costiero, tenendo conto dei parametri di cui all'articolo 20, comma 9 delle NTA del PPR;

ii. siano previste adeguate opere di mitigazione realizzate, ad esempio, attraverso coloratura a matrice di tipo mimetico o barriere composte da alberi ed arbusti di specie che compongono la flora e le associazioni vegetali originarie del luogo, con funzione paesaggistica, di abbattimento del carico inquinante e di connessione ecologica;

iii. si rapportino adeguatamente alla linea di costa in relazione alla loro consistenza plani-volumetrica ed alle condizioni di contesto e tenuto conto delle specifiche esigenze tecnico-funzionali;

2) interventi di nuova realizzazione e di ampliamento di edifici esistenti nelle zone già destinate dagli strumenti urbanistici vigenti al momento dell'adozione del PPR, o riconosciuti conformi o adeguati al PPR successivamente alla sua approvazione, ad attività portuali e soggette a Piano Regolatore Portuale (PRP) ai sensi della Legge n. 84/1994;

3) interventi di nuova realizzazione e di ampliamento di edifici residenziali o a destinazione mista esistenti e interventi di rigenerazione urbana nelle zone già individuate dagli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione del PPR o avviati prima della data di adozione del PPR e vigenti alla data della sua approvazione, a condizione che soddisfino i seguenti requisiti:

i. nel caso di demolizione con ricostruzione, conseguano l'adeguamento strutturale, l'efficientamento energetico e la sostenibilità ecologica degli immobili; nel caso di ampliamento, conseguano l'adeguamento-miglioramento strutturale, l'efficientamento energetico e un miglioramento funzionale;

ii. comportino la riqualificazione paesaggistica del tessuto edilizio esistente;

iii. garantiscano il mantenimento, il recupero o il ripristino delle caratteristiche costruttive, delle tipologie, dei materiali, dei colori tradizionali e dell'edilizia di valore storico testimoniale, evitando l'inserimento di elementi dissonanti;

iv. non interrompano la continuità naturalistica della fascia costiera, assicurando nel contempo il corretto rapporto della superficie permeabile e la rimozione degli elementi artificiali che compromettono visibilità, fruibilità e accessibilità del mare, nonché percorribilità longitudinale della costa;

v. non comportino detrimento dell'integrità percettiva da e verso il mare;

vi. garantiscano sia l'utilizzo per il verde di arredo di essenze vegetali preferibilmente autoctone, e comunque non invasive in relazione alla conservazione degli ambienti circostanti; che la conservazione di nuclei di vegetazione arborea di origine naturale composta da *Quercus ilex*, *Pinus pinaster*, *Pinus pinea*, *Pinus halepensis* e *Pinus nigra*;

vii. non danneggino gli ambienti dunali, comprensivi della loro vegetazione spontanea e le fasce retrodunali boscate;

4) la realizzazione di parcheggi con rapporti dimensionali coerenti con le strutture servite e non interferenti con visuali panoramiche, e a condizione che siano realizzati con materiali coerenti al contesto paesaggistico, prevedendone la piantumazione con essenze tipiche dei luoghi in misura adeguata alla mitigazione degli impatti e al migliore

inserimento e assicurino il corretto rapporto della superficie permeabile, e comunque non siano in contrasto con i piani di gestione dei siti Natura 2000 o con gli obiettivi generali di tutela degli habitat naturali, non comportino alterazione di elementi di connessione ecologica riconosciuti dal PPR, alterazioni di sistemi vegetali di valore paesaggistico quali le pinete, i filari o gruppi arborei di tamerici e lecci, e della loro continuità morfologica, o detrimento dell'integrità percettiva da e verso il mare e la laguna;

5) la realizzazione di approdi e darsene e l'adeguamento di quelli esistenti, fermo restando quanto disposto al comma 5, lettera a), punto 6 delle NTA del PPR, a condizione che:

i. sia mantenuta l'accessibilità e la fruizione pubblica del fronte mare, ove possibile, compatibilmente con le concessioni demaniali rilasciate fino alla data di adozione del PPR;

ii. gli interventi concorrano alla qualità del fronte mare e non impediscano i varchi e le visuali panoramiche verso il mare che si aprono dai tracciati e dai punti di belvedere accessibili al pubblico, tenendo conto di quelli eventualmente già riconosciuti dagli strumenti urbanistici generali o attuativi, e comunque da individuare e riconoscere in sede di adeguamento o di conformazione degli stessi al PPR;

6) l'installazione di pannelli solari termici e fotovoltaici con superficie superiore a 20 mq, a condizione che non impediscano o compromettano le visuali panoramiche da e verso il mare e la laguna, valutando l'opportunità di utilizzare le superfici di copertura dei fabbricati esistenti, o ambiti pertinenziali ad essi strettamente connessi senza ulteriore compromissione di superfici libere da edificazioni, con idonei accorgimenti di inserimento architettonico e paesaggistico;

7) movimenti di terra e sedimenti per una diversa sistemazione delle aree finalizzati a ripristinare la geomorfologia locale, quando documentata;

8) sistemazioni idrauliche e relative opere di difesa coerenti con i piani di assetto idrogeologico, utilizzanti tecnologie e materiali appropriati ai caratteri del contesto e opere di mitigazione degli effetti indotti dagli interventi;

9) realizzazione di infrastrutture e di impianti che comportino la trasformazione permanente di suolo inedificato, quali gasdotti ed elettrodotti interrati, a condizione che le opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.) si inseriscano nel contesto peculiare secondo i principi di coerenza paesaggistica e non modificano le caratteristiche morfologiche e l'assetto idrogeologico; nel caso di manutenzione, adeguamento o rifacimento di strutture lineari energetiche, per le quali non è possibile il loro interrimento per le caratteristiche del substrato roccioso del terreno, i sostegni degli elettrodotti aerei saranno da preferire con la tipologia a tralicci;

10) gli interventi di manutenzione, restauro e recupero di opere e manufatti di valenza storico-culturale individuati dal PPR, a condizione che vengano rispettate la struttura esistente e la normativa d'uso di cui all'articolo 41, comma 2 delle NTA del PPR.

Restano ferme le indicazioni e le prescrizioni di tutela contenute nei decreti emanati ai sensi della Parte II del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio; resta altresì fermo l'obbligo di richiedere le autorizzazioni necessarie ai sensi della Parte II del Codice per gli immobili dichiarati di interesse culturale ai sensi dell'articolo 13 e per quelli sottoposti a verifica ai sensi dell'articolo 12 del Codice stesso;

11) la posa in opera delle barriere stradali obbligatorie ai sensi del Codice della Strada; è da preferire l'utilizzo di quelle in acciaio e legno, di minor impatto ambientale e di altezza tale da consentire la visuale panoramica del territorio;

c) Sono ammessi i seguenti interventi per i quali non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica, in applicazione dell'articolo 149 del Codice, ad integrazione delle fattispecie previste negli Accordi Stato Regione di semplificazione e delle fattispecie di cui al D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata):

1) gli interventi di ripascimento finalizzato al ripristino degli arenili, oltre a quelli della manutenzione stagionale del profilo esistente della spiaggia, a condizione che venga utilizzato materiale compatibile in quanto a colorazione definitiva, granulometria e composizione chimica di quello già in essere;

2) gli interventi di ripascimento finalizzati all'ampliamento degli arenili, oltre a quelli della manutenzione stagionale del profilo esistente della spiaggia, a condizione che venga utilizzato materiale della stessa colorazione definitiva, granulometria e composizione chimica di quello già in essere, accompagnati da azioni volte a ripristinare l'equilibrio morfologico dell'arenile;

3) la realizzazione sugli arenili di nuove strutture a carattere provvisorio stagionale e temporaneo, rimovibili, per attività connesse alla produzione agricola, alla pesca, alla nautica da diporto e al tempo libero, localizzate in zone opportunamente individuate,

a condizione che non compromettano l'accessibilità e la fruibilità delle rive, non alterino la vegetazione spontanea di interesse conservazionistico, quali ad esempio i cakileti, non comportino l'impermeabilizzazione permanente del suolo, mantengano dei varchi visuali da e verso l'arenile ed il mare e siano realizzati in conformità ai regolamenti comunali che ne disciplinano la temporaneità, la tipologia, la cromia e la modalità di realizzazione;

4) gli interventi di eradicazione di specie esotiche infestanti, il ripristino di habitat di interesse comunitario, la rinaturalizzazione di aree oggetto di calpestio o pavimentate, esclusivamente con specie autoctone locali e ecotipi propri del sito;

5) il taglio e l'estirpazione della vegetazione su terrazzamenti formatasi a seguito di naturale imboschimento;

6) la ripresa di attività agricole tradizionali preesistenti sui terrazzamenti quali vigneti, oliveti e frutteti ;

7) gli interventi di adeguamento degli impianti di illuminazione esterna che comportano riduzione dell'inquinamento luminoso, interrimento delle linee aeree esistenti e scelte tipologiche e cromatiche che permettano la migliore percezione del paesaggio costiero;

8) la realizzazione di sistemi per la raccolta delle acque piovane, di reti idrica/fognaria duale, di sistemi di riciclo delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione, realizzata in modo da mitigarne l'impatto visivo, senza alterare la struttura edilizia originaria, che non comportino alcun aumento di superficie coperta e volume, senza incidere in modo significativo nella lettura dei valori paesaggistici;

9) la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria a rete interrata ed i relativi allacciamenti alle utenze, a condizione che non alterino pavimentazioni di interesse storico culturale o di tipo tradizionale o habitat naturali e seminaturali;

10) la sostituzione delle barriere stradali obbligatorie ai sensi del Codice della Strada, già esistenti, con barriere in legno-acciaio;

11) gli interventi di conservazione e ripristino della rete ecologica regionale, di cui all'articolo 43 delle NTA del PPR;

d) in attuazione dell'articolo 143, comma 4, lettera a), del Codice, per gli strumenti urbanistici adeguati o conformi al PPR, non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica, ma possono avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del PPR e dello strumento urbanistico adeguato al PPR:

a. gli interventi di rinaturalizzazione di suoli impermeabili e di riconversione di superfici cementate, asfaltate o comunque impermeabili in superfici permeabili nelle aree urbanizzate come individuate nella "Carta uso del suolo della Rete ecologica regionale";

b. gli interventi di potenziamento della rete della mobilità lenta su tratti già esistenti di strade locali, strade vicinali, sentieri, itinerari ciclopedonali;

c. negli insediamenti industriali, artigianali e portuali, delimitati e disciplinati ai sensi del comma 4, lettera h), punto iv), e con esclusione degli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, dell'edilizia rurale tradizionale e delle testimonianze dell'archeologia industriale, gli interventi di cui ai punti B.5, B.6, B.7, B.8, B.10, B.15, B. 19, B.20, dell'Allegato B del D.P.R. 31/2017;

e) in attuazione dell'articolo 143, comma 4, lettera b), per gli strumenti urbanistici adeguati

o conformi al PPR che hanno individuato le aree gravemente compromesse e degradate di cui all'articolo 34 delle NTA del PPR, non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica i seguenti interventi:

- nelle aree a vulnerabilità ambientale e idrogeologica: demolizioni di strutture in aree a rischio idrogeologico;

- per i campi fotovoltaici: gli interventi per la gestione, riqualificazione e/o dismissione dell'esistente come indicati nelle Schede d'ambito e nell'Abaco delle aree compromesse e degradate;
- per gli elettrodotti: interventi di interrimento di linee aeree esistenti di bassa tensione sotto il sedime stradale; mitigazione delle cabine di trasformazione esistenti attraverso la piantumazione di essenze arboree e arbustive autoctone;
- per le aree già destinate ad insediamenti produttivi inutilizzati o sottoutilizzati: interventi di rinaturalizzazione e riqualificazione, dettagliati negli strumenti urbanistici con specifici elaborati, proposti in sede di adeguamento o conformazione al PPR-FVG.

... OMISSIS ...